

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente                                                |
| (MI) FAUSTI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) DENOZZA   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) FERRETTI  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 20/04/2021

### FATTO

La Cliente rappresenta quanto segue:

- è titolare di due Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P emessi tra il 1989 e il 1990;
- il timbro apposto dall'intermediario sul retro del titolo modifica esclusivamente i tassi relativi ai primi 20 anni;
- nessuna modifica correttiva è stata apportata ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che pertanto devono essere pagati in base alla tabella originaria posta sul retro del buono;
- al momento della richiesta di rimborso, invece, l'intermediario ha calcolato i rendimenti secondo le percentuali previste dal timbro, anche per gli ultimi 10 anni;
- il 5° scaglione di interessi (dal 21° al 30° anno), originariamente riportato sul titolo, non è stato variato, né modificato, né annullato e pertanto deve ritenersi valido ed efficace. La cliente chiede pertanto che le vengano riconosciuti e liquidati gli ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario anzitutto eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF: i buoni sono stati sottoscritti tra il 1989 e il 1990. Rileva che la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione del contratto e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimo. L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF: evidenzia che i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati

da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Nel merito afferma quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria “Q”, istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell’art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell’importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l’avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un’espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall’appellante come appartenente alla nuova serie “Q” e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l’indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell’autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
- non è invocabile il principio dell’affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l’ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).  
L’intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito.  
L’intermediario chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Sulle questioni pregiudiziali, il costante orientamento ABF è nel senso di escludere la fondatezza di entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione che l'intermediario caparbiamente ripropone ogni volta in casi analoghi, nonostante il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.F.P. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.F.P., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. (Cfr. *ex multis*, Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011; Coll. Milano n. 206/2014; cfr. altresì Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013; Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013 e Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo. Pertanto, con riferimento ai buoni della serie Q/P, come quelli in oggetto, la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta quella stabilita nei timbri sul retro dei buoni, apposti alla data della loro emissione successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; con riguardo ai rendimenti dei primi venti anni ciò non può essere messo in discussione, né la cliente lo contesta.

Il collegio ricorda che tuttavia la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo, ed osserva, quindi, che nella fattispecie, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento ha pertanto creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si ritiene verificata la eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13.06.1986, e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e originariamente descritte sui titoli stessi.

Gli argomenti sopra indicati costituiscono orientamento consolidato dei Collegi territoriali; non solo: il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3 aprile 2020, ha ritenuto il descritto consolidato indirizzo dell'ABF meritevole di essere pienamente confermato, anche alla luce della recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, la quale, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA